



Decisione/1013/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4864/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Loredana Germanò - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Roberto Leoni - Componente

Marina Vajana - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4864/TFNSVE/2025-2026, 4864 - Ricorso proposto dalla società POLISPORTIVA CARSO (matricola 915996) contro la società LATINA CALCIO 1932 S.R.L. (matricola 947503) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore LONGOBARDI FRANCESCO (matricola 2985662)

In data 27.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore LONGOBARDI FRANCESCO (matricola 2985662).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 586,00 (cinquecento ottantasei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;

Con ricorso ritualmente depositato, la Polisportiva Carso ha chiesto che fosse accertato il proprio diritto alla corresponsione del premio di formazione tecnica previsto dall'art. 99 delle N.O.I.F., in relazione al tesseramento del calciatore Longobardi Francesco da parte della società Latina Calcio 1932 S.r.l., con conseguente condanna della resistente al pagamento della somma di euro 586,00, oltre interessi.

Si è costituita la resistente, eccependo l'infondatezza della domanda per intervenuta rinuncia al premio di formazione da parte della ricorrente, producendo la relativa liberatoria.

La ricorrente, con memoria difensiva, ha contestato l'efficacia della predetta liberatoria, assumendo che la resistente non avrebbe fornito prova dell'effettivo deposito della stessa presso gli organi federali, in mancanza della ricevuta di trasmissione mediante PEC, del protocollo di acquisizione ovvero di altra documentazione attestante la data del deposito.

Il ricorso non è fondato.

È pacifico che, in astratto, ricorrano i presupposti previsti dall'art. 99 delle N.O.I.F. per il riconoscimento del premio di formazione tecnica in favore della società ricorrente.

La resistente ha tuttavia eccepito il fatto estintivo del diritto azionato, producendo la liberatoria sottoscritta dalla Polisportiva Carso, con la quale quest'ultima ha espressamente rinunciato al premio di formazione relativo al calciatore Longobardi Francesco. La liberatoria reca la sottoscrizione del Presidente pro tempore della società ricorrente, il timbro sociale, il visto del Comitato Regionale Lazio FIGC nonché il timbro della Delegazione Provinciale FIGC – LND di Latina, recante la data del 18 settembre 2024.

Le contestazioni formulate dalla ricorrente non appaiono idonee a privare il documento della sua efficacia probatoria.

In particolare, la ricorrente non ha contestato né la genuinità della liberatoria, né la veridicità della sottoscrizione apposta dal proprio legale rappresentante, né la riconducibilità del documento alla propria sfera giuridica, limitandosi a dedurre la mancata produzione della ricevuta PEC di trasmissione, del protocollo di acquisizione ovvero di ulteriori attestazioni amministrative relative al deposito del documento.

Tale censura non può essere condivisa.

La liberatoria prodotta dalla resistente risulta infatti munita delle attestazioni degli organi federali competenti, consistenti nel visto del Comitato Regionale FIGC e nel timbro della Delegazione

Provinciale FIGC – LND, elementi che attestano l'acquisizione del documento nell'ambito del procedimento federale.

La ricorrente non ha allegato né dimostrato la falsità o l'alterazione del documento, né ha indicato alcuna disposizione delle N.O.I.F. o del Codice di Giustizia Sportiva che subordini l'efficacia della rinuncia al premio di formazione, ovvero la sua opponibilità nel presente giudizio, alla produzione della ricevuta di trasmissione mediante PEC, del protocollo interno o di ulteriori attestazioni amministrative.

Ne consegue che la mera assenza di tale ulteriore documentazione non è sufficiente a superare il valore probatorio della liberatoria ritualmente prodotta dalla resistente, la cui autenticità non è stata oggetto di specifica contestazione.

Deve pertanto ritenersi dimostrato il fatto estintivo dedotto dalla resistente, con conseguente insussistenza del diritto azionato dalla ricorrente.

Non ricorrono, invece, i presupposti per una pronuncia di responsabilità aggravata, atteso che la domanda, pur risultando infondata, è stata proposta sulla base di una contestazione concernente l'efficacia probatoria della liberatoria e non emergono elementi idonei a dimostrare la mala fede o la colpa grave della ricorrente nell'introduzione o nella prosecuzione del presente giudizio.

P.Q.M.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, rigetta il ricorso proposto dalla Polisportiva Carso; dichiara validamente intervenuta la rinuncia della Polisportiva Carso al premio di formazione tecnica previsto dall'art. 99 delle N.O.I.F. in relazione al tesseramento del calciatore Longobardi Francesco, come risultante dalla liberatoria prodotta dalla resistente; conferma, per l'effetto, l'insussistenza del credito azionato nei confronti della società Latina Calcio 1932 S.r.l.. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA e accessori di legge, se dovuti.

L'ESTENSORE

Loredana Germanò

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai